

REGOLAMENTO (CE) N. 18/98 DELLA COMMISSIONE

del 7 gennaio 1998

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di corde di fibre sintetiche originarie dell'India

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2331/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

(1) Nel giugno 1997 un procedimento antidumping relativo alle importazioni di corde di fibre sintetiche originarie dell'India è stato chiuso senza l'istituzione di misure dal momento che, sebbene alcuni fattori indicassero l'esistenza di pregiudizio, alla luce delle informazioni disponibili relative al periodo dell'inchiesta il complessivo effetto pregiudizievole delle importazioni oggetto di dumping non è stato definito in modo sufficientemente chiaro da giustificare l'imposizione di misure. Tuttavia, da informazioni fornite alla Commissione in un momento successivo sono emerse prove sufficientemente valide del fatto che il perdurare delle importazioni in dumping dall'India potrebbe essere stato causa di un ulteriore peggioramento della situazione dell'industria comunitaria. Vista la situazione particolare e dato che non si è potuto tener conto delle nuove informazioni nell'ambito del procedimento di cui sopra, la Commissione ha deciso di aprire un nuovo procedimento antidumping ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 384/96 (in appresso «regolamento di base»). L'apertura di questo procedimento è stata annunciata con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽³⁾ nel luglio 1997.

(2) La Commissione ha informato ufficialmente i produttori, gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati nonché i rappresentanti del paese esportatore dell'avvio della procedura. Alle parti interessate è stata data la possibilità di comunicare

le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.

(3) La Commissione ha inviato questionari a tutti gli esportatori e importatori notoriamente interessati e ha ricevuto risposta solo da un produttore/esportatore indiano. Nessun importatore ha risposto al questionario della Commissione.

(4) Dato il consistente numero di produttori comunitari che sostenevano il procedimento, la Commissione ha deciso, conformemente all'articolo 17 del regolamento di base, di condurre un'inchiesta sul pregiudizio basata su una selezione di produttori comunitari. I produttori comunitari selezionati hanno ricevuto questionari dettagliati e hanno inviato informazioni.

(5) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per la valutazione preliminare del dumping e del pregiudizio e ha svolto inchieste presso le sedi delle seguenti società:

Produttori comunitari

- Randers (Danimarca)
- Oliveira SA (Portogallo)
- Verto Portugal (Portogallo)
- Bihl Frères (Francia)
- Quintas & Quintas (Portogallo)
- Cotesi (Portogallo)
- Sicor (Portogallo)
- Geo Gleistein & Sohn (Germania)

Produttore/esportatore

- Garware-Wall Ropes Limited, Pune, India.

(6) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguardava il periodo compreso tra il 1° luglio 1996 e il 31 maggio 1997 (in appresso denominato «periodo dell'inchiesta»). L'esame del pregiudizio riguardava il periodo compreso tra il 1993 e la fine del periodo dell'inchiesta.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

(7) Il prodotto in questione è rappresentato da spago, corde e funi, anche intrecciati impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica, di polietilene o di polipropilene, diversi dallo spago per legare, aventi un titolo superiore 50 000 decitex (5 g per metro), intrecciati o no, nonché di altre fibre sintetiche, di nylon o di altre poliammidi o di

(¹) GU L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.

(²) GU L 317 del 6. 12. 1996, pag. 1.

(³) GU C 201 dell'1. 7. 1997, pag. 8.